

Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **542.100**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP)" CSC [542.100](#) (stato 1 gennaio 2014) è modificato come segue:

Titolo dopo Art. 19b (nuovo)

3a. Autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 19c (nuovo)

Rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente all'articolo 36 LAMal¹⁾ viene rilasciata dall'ufficio competente.

² L'autorizzazione decade:

- a) se il suo titolare non ne fa uso entro sei mesi dal rilascio, tranne nel caso in cui il termine non possa essere rispettato per motivi fondati quali malattia, infortunio o perfezionamento professionale. L'autorizzazione decade indipendentemente dalla presenza di motivi fondati, se il suo titolare non ne fa uso entro dodici mesi dal rilascio;
- b) con dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione;
- c) con la rinuncia all'esercizio della professione oppure con la cessazione dell'attività nel Cantone dei Grigioni;
- d) con il compimento del 70° anno d'età, se non viene prodotto un certificato del medico delegato dal quale risulti che non sussistono motivi di ordine fisico o psichico in contrasto con l'esercizio della professione. Il certificato deve essere presentato ogni due anni.

Art. 19d (nuovo)

Vigilanza

¹ L'Ufficio esercita la vigilanza conformemente all'articolo 38 LAMal.

² I controlli ordinari vengono svolti su appuntamento. A tale scopo l'Ufficio o terzi da esso incaricati devono poter accedere ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni e devono essere fornite loro le informazioni necessarie.

³ Se vi è il sospetto che le condizioni d'autorizzazione non siano più soddisfatte o che l'autorizzazione sia decaduta, la persona interessata rispettivamente l'organizzazione interessata deve concedere all'Ufficio o a terzi da esso incaricati l'accesso ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni in ogni momento e senza preavviso.

⁴ Esso può disporre il sequestro di atti od oggetti.

Art. 19e (nuovo)

Limitazione dell'autorizzazione di medici

¹ Il Governo è competente per la limitazione del numero di medici conformemente all'articolo 55a LAMal²⁾ e all'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale³⁾.

² Esso può

- a) determinare numeri massimi per l'autorizzazione di medici in campi di specializzazione medica che non rientrano nell'assistenza di base;

¹⁾ [RS 832.10](#)

²⁾ [RS 832.10](#)

³⁾ [RS 832.107](#)

-
- b) sospendere il rilascio di autorizzazioni a medici dei campi di specializzazione medica che presentano un aumento dei costi al di sopra della media ai sensi dell'art. 55a cpv. 6 LAMal.

Art. 19f (nuovo)

Determinazione dei numeri massimi di medici

¹ Nella determinazione dei numeri massimi di medici, il Governo tiene conto della raggiungibilità dei fornitori di prestazioni e della garanzia di un'assistenza sanitaria decentralizzata.

² Esso determina i numeri massimi di medici per regione di assistenza sanitaria rispettivamente sottoregione oppure congiuntamente per più regioni di assistenza sanitaria confinanti.

³ Esso può determinare i numeri massimi di medici a livello sovracantonale dopo essersi coordinato con i Cantoni interessati.

⁴ Nella determinazione dei numeri massimi esso stabilisce il fattore di ponderazione da tenere in considerazione conformemente all'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale³⁾ per campo di specializzazione medica e regione di assistenza sanitaria.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

³⁾ RS [832.107](#)